

I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili ANNO 2011

ALIQUEUTE

- **4 per mille** per l'abitazione principale e le pertinenze;
- **6,5 per mille** per gli immobili affittati, gli immobili adibiti ad esercizi commerciali, artigianali, professionali e industriali compresi magazzini e locali di deposito, fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, terreni, aree fabbricabili, le unità immobiliari non locate e tenute a disposizione;
- **1 per mille** per i soggetti proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o alla realizzazione di autorimesse e posti auto per un periodo non superiore ai tre anni dall'inizio lavori;

ABITAZIONE PRINCIPALE:

Si considera ABITAZIONE PRINCIPALE, con conseguente esenzione d'imposta:

1. le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relativa pertinenza (**massimo n° 1 pertinenza**)
2. le abitazione di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
3. le abitazioni regolarmente assegnate dall'Istituto Autonomo Case Popolari;
4. le abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
5. L'abitazione posseduta dal soggetto passivo a seguito di provvedimento di separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, condizione che il soggetto medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;
6. l'unità immobiliare concesso in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica:
 - a) dai parenti in linea retta e collaterali fino al 2° grado;
 - b) dal coniuge, anche se separato o divorziato;
 - c) dagli affini entro il 2° grado;purchè utilizzata dagli stessi come abitazione principale.

Tale equiparazione è estesa anche alla concessione gratuita di quote di proprietà o altri diritti reali a favore delle persone sopraindicate.

Per poter usufruire delle agevolazioni previste il soggetto passivo deve inoltrare al Comune apposita domanda entro il 30 giugno 2011. Tale domanda non deve essere riproposta sino a variazione.

Si considera ABITAZIONE PRINCIPALE, con applicazione dell'aliquota del 4 PER MILLE, con detrazione di Euro 103,29, quella classificata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

DETRAZIONI:

- **Euro 103,29** per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale di soggetti passivi che non beneficiano dell'esenzione d'imposta suindicata. (*se l'ammontare della detrazione non copre interamente l'imposta dovuta per l'abitazione principale, la parte residua può essere utilizzata limitatamente a n. 1 pertinenza*);

VERSAMENTI:

I versamenti vanno effettuati utilizzando i bollettini di conto corrente postale n. 88687041 intestato al Concessionario EQUITALIA Esatri S.p.A. – CILAVEGNA, presso qualsiasi ufficio postale o presso gli sportelli del Concessionario oppure con modello F24;

TERMINI DI PAGAMENTO:

acconto: entro il 16 GIUGNO 2011

saldo: entro il 16 DICEMBRE 2011

IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO: Euro 2,07

TABELLA RIASSUNTIVA ALIQUOTE E DETRAZIONI

	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale (da A/2 ad A/7) + n° 1 pertinenza	ESENTE	ESENTE
Abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) + pertinenze	4 per mille	Euro 103,29
Abitazioni equiparate all'abitazione principale" classificate da A/2 a A/7	ESENTE	ESENTE
Abitazioni equiparate all'abitazione principale" classificate A/1- A/8 – A/9	4 per mille	Euro 103,29
<ul style="list-style-type: none">- Immobili affittati;- immobili adibiti ad esercizi commerciali, artigianali, professionali e industriali compresi magazzini e locali di deposito;- fabbricati realizzati per la vendita e non venduti;- terreni;- aree fabbricabili;- unità immobiliari non locate e tenute a disposizione.	6,5 per mille	
Soggetti proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o alla realizzazione di autorimesse e posti auto per un periodo non superiore ai tre anni dall'inizio lavori;	1 per mille	